

Delibera n° 1437

Estratto del processo verbale della seduta del
28 luglio 2017

oggetto:

LR 10/2012, ART 4, COMMA 2. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA UCIT SRL.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Debora SERRACCHIANI | Presidente | presente |
| Sergio BOLZONELLO | Vice Presidente | presente |
| Loredana PANARITI | Assessore | presente |
| Paolo PANONTIN | Assessore | presente |
| Francesco PERONI | Assessore | presente |
| Mariagrazia SANTORO | Assessore | presente |
| Cristiano SHAURLI | Assessore | presente |
| Maria Sandra TELESCA | Assessore | presente |
| Gianni TORRENTI | Assessore | assente |
| Sara VITO | Assessore | presente |

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e in particolare:

- l'art. 32, comma 3 il quale prevede che, tra le altre, le funzioni indicate al punto 5 bis dell'allegato B, già di competenza provinciale sono trasferite alla Regione a decorrere dall'1 gennaio 2017;
- l'Allegato B, punto 5 bis che richiama le funzioni in materia di energia di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;
- l'art 35 che definisce il piano di subentro come il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari, e stabilisce le modalità di approvazione del piano stesso;

Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 19/2012, che dispone che le Province provvedano, tra l'altro, al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

Dato atto che al momento attuale la società è partecipata da due soci, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con una quota pari all'80 (ottanta) per cento del capitale sociale, e il Comune di Udine, con una quota pari al 20 (venti)per cento del capitale sociale;

Vista la deliberazione n. 131 del 27 gennaio 2017, con la quale la Giunta regionale, tra l'altro,

- ha preso atto del subentro della Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila), corrispondente all'80% dell'intero capitale sociale, di U.C.I.T. S.r.l. con sede in Udine, prima nella titolarità rispettivamente della Provincia di Udine per una quota pari al 70% del capitale sociale e della Provincia di Gorizia per una quota pari al 10% di esso;

- ha preso atto della natura di società in house di U.C.I.T. S.r.l. e l'ha individuata quale società strumentale *in house* della Regione per lo svolgimento delle attività finalizzate a:

1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991;

2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;

4) verifiche in materia energetica;

- ha dato atto che la Regione subentra a pieno titolo nella gestione dei contratti di servizio in essere con le Province di Udine e Gorizia, garantendo la necessaria operatività di U.C.I.T. S.r.l. ai fini della continuità del servizio da erogare alla collettività;

- ha individuato, ai fini di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, dell'allegato 1 della delibera da ultimo citata, la Direzione centrale ambiente ed energia quale struttura competente a curare gli adempimenti relativi all'esercizio del controllo analogo su U.C.I.T. S.r.l.;

- si è riservata di apportare allo statuto di U.C.I.T. S.r.l. le modifiche statutarie che si rendono necessarie, avuto riguardo in particolare al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito "Codice");

Visto il vigente statuto di U.C.I.T. S.r.l., dal quale risulta che

a) la Società è a totale capitale pubblico, pari a euro 30.000,00 (trentamila), interamente partecipata da enti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli enti partecipanti e ha ad oggetto l'esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, delle attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica;

b) la Società:

- potrà esclusivamente compiere le operazioni ed assumere le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste da leggi speciali;

- dovrà operare esclusivamente per i soci e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara;

Preso atto che il medesimo statuto prevede che la partecipazione degli enti locali non possa in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero capitale sociale, per tutta la durata della società e che la Provincia di Udine debba sempre e comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale (articolo 5);

Visto il sopra menzionato decreto legislativo n. 175/2016, come recentemente modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante, appunto, "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e in particolare l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo medesimo entro il 31 luglio 2017 (salvo che per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, in relazione alle quali fissa il termine per l'adeguamento al 31 dicembre 2017);

Visto, altresì, il comma 10 del medesimo articolo 26, il quale fissa il medesimo termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento da parte delle medesime società alle previsioni dell'articolo 11, comma 8 (divieto di nominare quali amministratori delle società a controllo pubblico i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti);

Vista la nota del 21 luglio 2017 prot. n. U2017/000278 protocollata in arrivo dalla Regione al n. 16732 del 24 luglio 2017, trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale U.C.I.T. s.r.l. convoca l'assemblea dei soci per il giorno 31 luglio 2017, ore 18:00, affinché deliberi sul punto all'ordine del giorno relativo a:

1. adeguamenti statutari alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175 del 2016;
2. adeguamenti statutari alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50 del 2016 e dalle Leggi regionali n. 10 del 2012 e 26 del 2014;
3. Modifiche statutarie in materia di controllo analogo;

4. Modifiche statutarie organizzative artt. 13 – 14 – 17.

Visti, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016:

- l'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo e, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo, operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- l'articolo 4, comma 2, lett. d), relativa all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l'articolo 16, comma 1, il quale prevede che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- l'articolo 16, comma 2, lett. b), che consente, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1, che gli statuti delle società a responsabilità limitata possano prevedere l'attribuzione agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

- l'articolo 16, commi 3 e 3-bis, ai sensi dei quali negli statuti delle società *in house* dev'essere previsto che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

l'articolo 11, comma 15, il quale stabilisce che agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visti, altresì, i seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo n. 175/2016:

- l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore;

- l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottino sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività;

- l'articolo 11, comma 1, il quale prevede, per i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico - salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto e fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- l'articolo 11, comma 2, ai sensi del quale l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;

- l'articolo 11, comma 3, il quale stabilisce che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto di delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile;

- l'articolo 11, comma 4, secondo il quale *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120"*;

- l'articolo 11, comma 5, il quale stabilisce che, nel caso di società a controllo pubblico costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci;

- l'articolo 11, comma 6, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (che per le società controllate dalla regioni o dagli enti locali, è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), la definizione - per le società a controllo pubblico - di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e la determinazione, per ciascuna fascia e in proporzione, del limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto indicato; tale ultimo stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, parte variabile che non può essere corrisposta nel caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore;

- l'articolo 11, comma 8, a mente del quale gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

- l'articolo 11, comma 9, il quale stabilisce che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

- l'articolo 11, comma 13, ai sensi del quale le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta;

- l'articolo 19, comma 2, il quale stabilisce che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il sopra citato articolo 5 del Codice, relativo ai principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, il quale stabilisce che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice medesimo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Visto il comma 2 dell'articolo 5 citato, ai sensi del quale, tra l'altro, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

Visti i commi 4 e 5 del medesimo articolo 5, i quali prevedono che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il Codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto e che tale controllo congiunto è esercitato dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori su una persona giuridica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Visto l'articolo 192 del Codice, che istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 e

stabilisce che l'iscrizione nell'elenco avvenga, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

Viste le Linee guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15/02/2017 - che peraltro potrebbero essere oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al Codice introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, come, da ultimo, da comunicazione del Presidente del 5 luglio 2017 che rinvia ulteriormente al 30 ottobre 2017 il termine per l'avvio della presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco - che contengono l'enumerazione delle informazioni contenute nell'elenco, nonché alcune indicazioni esemplificative degli elementi che possono soddisfare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice e degli articoli 4 e 26 del T.U. 175 e, in particolare, del controllo analogo;

Ritenuto necessario apportare al vigente statuto di U.C.I.T. S.r.l. alcune modifiche, al fine di adeguarlo alle disposizioni della normativa sopra richiamata;

Visto lo schema di statuto proposto dalla U.C.I.T. s.r.l., frutto di condivisione tra la società e i soci, da ultimo trasmesso dalla Società a mezzo posta elettronica in data 26 luglio 2017 e successivamente oggetto di ulteriore correzione tra i soci e il notaio;

Dato atto che le principali modifiche apportate allo Statuto della U.C.I.T. S.r.l. nello schema proposto sopra citato riguardano:

- recepimento della legge regionale n. 26/2014 (articolo 3 dello Statuto);
- previsione e modalità di esercizio del controllo analogo (articoli 4, commi 2 e 4, e 16, commi da 1 a 3-bis, del T.U. 175 e articolo 5 del Codice - articoli 1, 14, 24 e 27 dello Statuto);
- oggetto sociale, in coerenza con la qualità di soggetto *in house*, soggetto al controllo analogo dei soci pubblici partecipanti e affidanti, nonché separazione contabile (articoli 6, comma 1, e 16 del T.U. 175 e articolo 5 del Codice; articolo 3 dello Statuto);
- compagine societaria e limiti (art. 16 del T.U. 175 e art. 5 del Codice; articoli 1 e 5 dello Statuto);
- *quorum* assembleari e per la richiesta dei soci di poter deliberare, in coerenza con la mutata compagine societaria e ai fini della concretizzazione del controllo analogo da parte dei soci pubblici (articolo 16 del T.U. 175 e 5 del codice; articoli 13, 14 e 17 dello Statuto);
- numero dei componenti degli organi societari e diritto di nomina (articoli 11, commi 2 e 3 e 16, comma 2, lett. b), del T.U. 175 - articoli 19 e 28 dello Statuto);
- divieto della nomina quali amministratori dei soci nonché dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (articolo 11, commi 5 e 8, del T.U. 175 - articolo 19 dello Statuto);
- norme in materia di quote di genere (articolo 11, comma 4, del T.U. 175 - articoli 19 e 28 dello Statuto);
- incompatibilità e requisiti per gli organi (articolo 11, comma 1, del T.U. 175 e d. lgs. 235/2012- articoli 19 e 28 dello Statuto);
- previsioni relative al Vice Presidente (articolo 11, comma 9, lett. b), del T.U. 175 - articolo 21 dello Statuto);
- deleghe agli amministratori (articolo 11, comma 9, lett. a), del T.U. 175 - articoli 19 e 24 dello Statuto);
- limiti o divieti a comitati e a organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (articoli 11, c. 13 e c. 9, lett. d), T.U. 175 - articolo 19 e 25 dello Statuto);

- proroga degli organi di amministrazione di controllo (articolo 11, comma 15, del T.U. 175 – articoli 20 e 28 dello Statuto);
- disciplina e limiti in materia di compensi, di premi di risultato e di trattamenti di fine mandato (articolo 11, c. 6 e c. 9, lett. c) del T.U. 175 – articolo 25 e 28 dello Statuto);
- obbligo dell'organo di controllo o del revisore (articolo 3, comma 2, del T.U. 175 – articolo 28 dello Statuto);
- reclutamento del personale (articolo 19, comma 2, del T.U. 175 –articolo 14 dello Statuto);

Considerato, in particolare, che il controllo analogo verrà esercitato attraverso

1) la nomina da parte di Regione dell'Amministratore Unico, previa consultazione del socio Comune di Udine, ovvero di due dei tre componenti dell'organo collegiale, se nominato, e di due sindaci effettivi e un supplente, in caso di organo di controllo collegiale; le altre nomine spettano all'altro socio pubblico;

2) l'approvazione in via preventiva con la maggioranza di oltre l'80% del capitale sociale, dei seguenti documenti e loro eventuali modifiche:

- il bilancio previsionale e il programma annuale delle attività di controllo, che devono essere trasmessi ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo;

- il piano industriale pluriennale ed altri documenti di tipo programmatico e loro successivi aggiornamenti;

- modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa;

- operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della società;

- atti consuntivi, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione dei servizi resi e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dalla programmazione iniziale;

- le tariffe applicabili;

- la dotazione organica del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché le sue variazioni;

- piano annuale del fabbisogno di risorse umane;

- gli atti che regolamentano il reclutamento del personale;

- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;

- eventuali piani di risanamento o piani di ristrutturazione aziendale conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale;

3) il controllo da parte dei soci, che si realizza mediante:

- il diritto di ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione dei servizi direttamente affidati e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, purché tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;

- l'obbligo degli amministratori di inviare ai soci pubblici report di verifica, almeno trimestrali, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione dei servizi resi e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dalla programmazione iniziale;

- l'obbligo a carico dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di collaborare con ciascun ente socio affidante, in particolare per consentire il completo controllo del singolo ente sui servizi da esso affidati alla società sulla base di idoneo contratto di servizio;

- l'obbligo a carico dell'organo amministrativo di trasmettere i verbali, o loro estratti, aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo;

4) l'obbligo della società di svolgere i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale nel

rispetto degli indirizzi da questi formulati;

5) la previsione della giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo per il caso di mancato rispetto delle direttive impartite dai soci nell'esercizio del controllo analogo e degli obblighi previsti ai fini della realizzazione del controllo analogo;

Preso atto che sono presenti altre modificazioni di coordinamento con quelle apportate di cui si è appena dato conto di generale adeguamento normativo del testo statutario e di carattere organizzativo;

Ritenuto di approvare le modifiche allo Statuto della U.C.I.T. s.r.l., così come proposte dalla Società, in quanto si adeguano alla normativa sopra richiamata e, quindi, di approvare le modifiche allo Statuto della U.C.I.T. s.r.l. così come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità) che, in materia di compensi degli organi societari e dei dipendenti di società a controllo pubblico non quotate, fa salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, rinviando, per il resto, a normativa statale nazionale tempo per tempo vigente in materia, stabilendo che la suddetta disciplina abbia efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016;

Dato atto che un più approfondito esame dell'oggetto sociale, in virtù dell'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016, sarà svolto in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, ai sensi del quale per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lett. j), che affida alla competenza della Giunta regionale l'esercizio delle altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e l'adozione ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), ai sensi del quale la Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società alle quali la Regione partecipa;

Visto l'articolo 22, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblica e aggiorni annualmente, tra l'altro, i provvedimenti in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto di provvedere, pertanto, alla pubblicazione della presente deliberazione anche nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, di concerto con l'Assessore all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Ai sensi della normativa e per le motivazioni in premessa, di approvare le modificazioni allo statuto di U.C.I.T. s.r.l. nel testo risultante dallo schema allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale della medesima, che recepisce quello proposto dalla Società e già condiviso anche fra i soci.
- 2.** Di autorizzare il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato al punto 1 e, in particolare, l'intervento e il voto favorevole all'assemblea straordinaria dei soci di U.C.I.T. s.r.l. chiamata a deliberare sulla medesima proposta di modificazione statutaria, così come approvata dalla presente deliberazione ai sensi del punto 1, anche in presenza di modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o che vengano eventualmente suggerite dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.
- 3.** La presente deliberazione sarà pubblicata nell'idonea sottosezione del sito "Amministrazione trasparente" della Regione, eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE